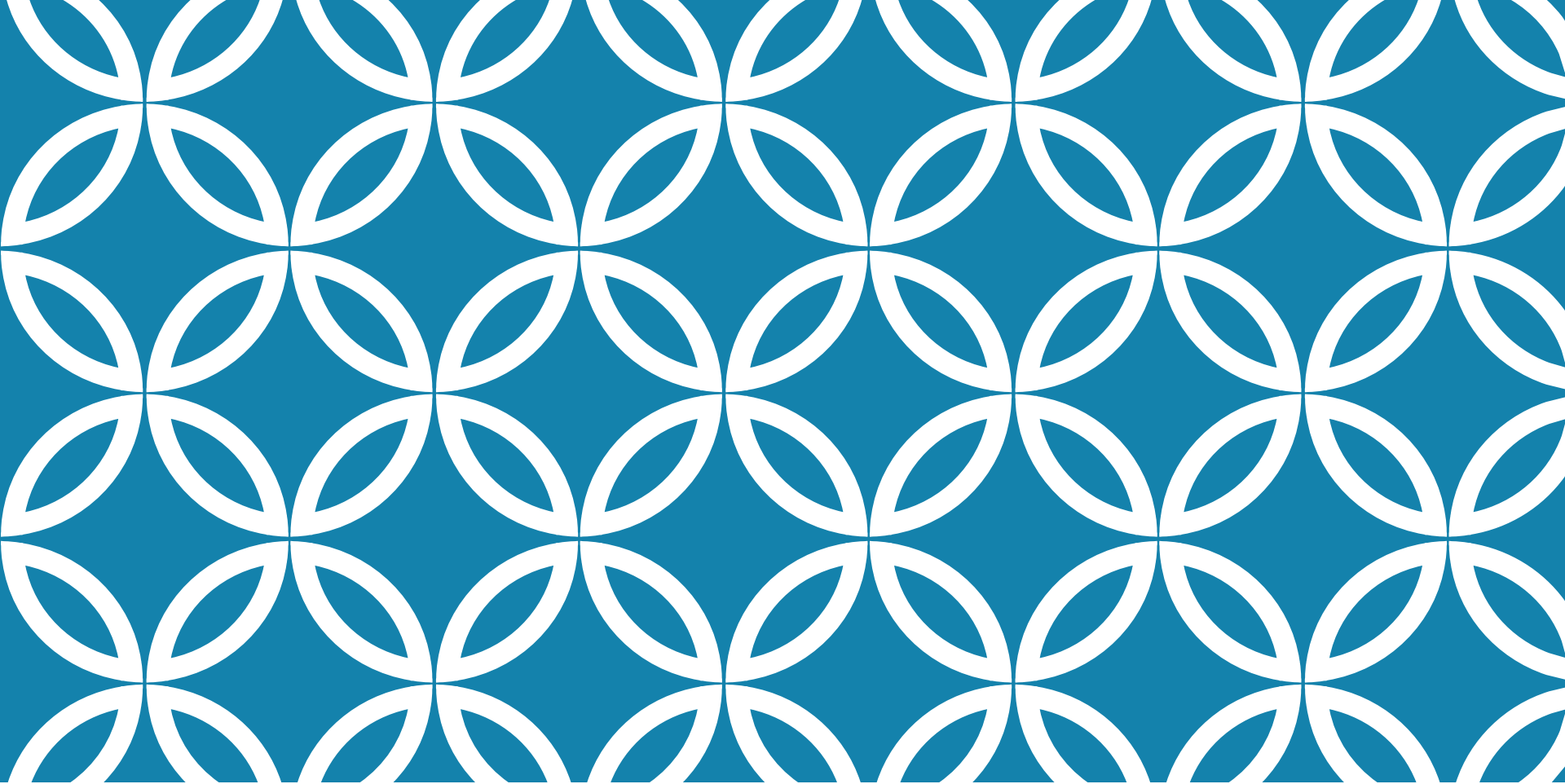




BOLOGNA

22 maggio 2026

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 27 LUGLIO 2012:

Regolamento (UE) numero 650/2012, del 4 luglio 2012, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo" (testo in vigore dal 16 agosto 2012)

Esclusi: Regno Unito, Irlanda e Danimarca
Considerando 82 regno unito e irlandia sono stati membri ma non aderiscono al regolamento (quindi si deve ritenere in base a un'interpretazione sistematica che stato membro **vada inteso come stato al quale si applica il regolamento europeo.**

**COME CAMBIA LA
DISCIPLINA DELLE
SUCCESSIONI CON
ELEMENTI DI
INTERNAZIONALITA'
IN ITALIA**

Art. 46 della legge D.I.P., numero 218 del 31 maggio 1995:

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

Più cittadinanze, articolo 19 legge D.I.P.: legge dello Stato con il quale il *de cuius* aveva il collegamento più stretto e prevalenza della cittadinanza italiana ove esistente

c.d. ***professio iuris*** (comma 2, articolo 46 D.I.P.): scelta della legge dello Stato in cui il soggetto risiede, con dichiarazione espressa in forma testamentaria (anche come unica disposizione o in modo implicito), purché la residenza in tale Stato permanga al momento della morte; per i cittadini italiani, la scelta non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia

Forma del testamento (articolo 48 D.I.P.): il testamento è valido se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento del testamento o della morte, legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza

Art,13 rinvio

articolo 83: si applica a tutte le
**successioni aperte a partire dal 17
agosto 2015**

L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Se prima del 17/8/2015 un
soggetto ha fatto un testamento
conforme alla legge che avrebbe
potuto scegliere in base al
regolamento se fosse già stato in
vigore, si ritiene che implicitamente
abbia scelto tale legge come legge
applicabile al suo testamento.

LA (NUOVA) LEGGE APPLICABILE (ARTICOLO 21)

la legge applicabile all'intera successione per causa di morte, anche per quanto attiene alla competenza giurisdizionale, è quella dello Stato nel quale il defunto aveva la sua "**residenza abituale**" al momento della morte (paragrafo 1)



qualora, in via eccezionale, dall'esame delle circostanze del caso concreto risulti che al momento della morte il defunto aveva dei collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello di residenza abituale, la legge applicabile alla successione è quella di questo altro Stato con il quale sussistono i collegamenti (paragrafo 2)

CONCETTO DI RESIDENZA ABITUALE (IN BASE AL CONSIDERANDO N. 23 DEL REGOLAMENTO)

“Al fine di determinare la residenza abituale,
valutazione globale delle circostanze della vita del
defunto

elementi fattuali pertinenti

un collegamento stretto e stabile con lo Stato
interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del
presente regolamento”

Escluso il rinvio al domicilio perché è presente nel diritto materiale interno degli
stati con notazioni differenti

- Common law

- Domicile of origin si acquista con la nascita e viene mantenuto finché non si chiede domicilio in altro luogo - è legato al concetto di permanent home non ha a che fare con la presenza fisica nel luogo
- Se si abbandona il domicilio di elezione rivive quello originario

- LA RESIDENZA ABITUALE È nozione adottata nelle Convenzioni dell'Aja di diritto internazionale privato

- È flessibile
- Non discrimina in base alla nazionalità
- Ha a che fare col domicilio

TRIBUNALE DI CATANZARO SENT. 1356/2022

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 3682 DEL 20 ottobre 2023

AMBITO APPLICATIVO

la legge applicabile ai sensi dell'articolo 21 è di **applicazione universale** (articolo 20), ossia la legge del luogo della residenza abituale si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro dell'UE (o di uno Stato membro escluso) Cass. Civ., Sez. 2, N. 18 del 03-01-2020

regola **l'intera successione** (articolo 23) con le eccezioni derivanti dall'applicazione del **rinvio** Cass. Civ., Sez. U, N. 2867 del 05-02-2021; Corte di Appello di Milano, Sentenza n.1792 del 14 giugno 2024.

L'articolo 34: se la legge applicabile, in base alle sue norme di diritto internazionale privato, prevede il rinvio ad altra legge, tale rinvio è ammissibile se è alla legge di uno Stato membro o di uno Stato terzo che applicherebbe la propria legge **senza ulteriori rinvii**

LA SCELTA DI LEGGE (ARTICOLO 22)

la persona della cui successione si tratta può scegliere la propria **legge nazionale** al momento **della scelta o a quello della morte** quale legge regolatrice dell'intera successione; in caso di più di una cittadinanza, l'interessato potrà scegliere tra una delle leggi degli Stati di cui è cittadino

"La scelta di legge deve essere effettuata in **modo espresso** a mezzo di dichiarazione resa **nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione**" (paragrafo 2)

la validità sostanziale dell'atto è disciplinata dalla legge scelta

PRINCIPI

modifica e revoca della scelta devono rispettare la forma prevista per modifica e revoca di una disposizione a causa di morte

Art. 34 esclude ogni tipo di rinvio: in caso di scelta è escluso ogni tipo di rinvio ad altra legge previsto dalla legge scelta

non è ammessa la scelta di altra legge che non sia quella nazionale

non si può scegliere quella della residenza abituale al momento della scelta, né la scelta "parziale" per tipo di beni

*Corte d'Appello di Milano - Sezione Seconda
- Sentenza 11 marzo 2026, n. 656*

CORTE D'APPELLO MILANO 11 MARZO 2026, N. 656

«Detta interpretazione, infine, risulta conforme alla finalità del Regolamento UE n. 650/2012, ossia quella di “consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa” (Considerando 38); legge che, ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, “dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo” (Considerando 37).

Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di appello non merita accoglimento, applicandosi la legge inglese alla successione di, anche relativamente agli immobili situati in Italia. Ne consegue, pertanto, l’impossibilità di applicare la disciplina sostanziale a tutela dei legittimari di cui agli artt. 536 e ss. c.c.»

I PATTI SUCCESSORI (ARTICOLO 25) E LA LORO AMMISSIBILITÀ

il patto avente ad oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per la sua ammissibilità, validità ed effetti, dalla legge che sarebbe stata applicabile in forza del Regolamento alla successione di questa persona, se la stessa fosse deceduta il giorno in cui il patto è stato concluso (paragrafo 1) - legge applicabile ipotetica

il patto avente ad oggetto la successione di più persone deve essere ammissibile secondo tutte le leggi che avrebbero regolato le successioni di ciascuna delle persone interessate ed è regolato, in quanto a validità ed effetti, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto (paragrafo 2)

le parti possono scegliere la legge regolatrice del loro patto successorio, nei termini consentiti dall'articolo 22, tra quelle che la persona o anche una soltanto delle persone interessate avrebbe potuto scegliere (paragrafo 3)

RISERVA EREDITARIA, PATTI SUCCESSORI E ORDINE PUBBLICO

Articolo 25 reg e giurisprudenza

Regolamento n. 650/12

Cass.,24.6.1996,n.5832:«**In tema di successioni internazionali, la disciplina dei legittimari non integra un principio di ordine pubblico internazionale, sicché può trovare applicazione una legge straniera che non preveda o disciplini in modo diverso la quota di riserva, purché non risultino lesi i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.**»

DIRITTI REALI COMMORIENZA ADATTAMENTI

Adattamento dei diritti reali (articolo 31) Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato.

Commorienza (articolo 32) Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

CITTADINO STRANIERO E BENI IN ITALIA

Successione ex testamento cittadino di uno stato membro o non

- Professio iuris stato membro
- Professio iuris stato non membro

Successione ex lege cittadino di uno stato membro

- Residenza abituale in uno stato membro
- Residenza in uno stato non membro

Successione ex lege cittadino di uno stato non membro

- Residenza abituale in uno stato membro
- Residenza in un uno stato non membro

SE RESIDENZA ABITUALE IN STATO MEMBRO

- REGOLAMENTO ART.4
- CASI IN CUI SCELTA LEGGE DI ALTRO STATO ART.5/6/7
- ART.10 E 11 GIURISDIZIONE RESIDUALE

- AMBITO MOLTO AMPIO

TRIBUNALE CIVILE COMO SENTENZA N. 906 DEL 25 LUGLIO 2024

Tribunale civile Como sentenza n. 906 del 25 luglio 2024

Massima

In materia di successioni internazionali disciplinate dal Regolamento UE n. 650/2012, quando il defunto cittadino di Stato terzo non residente nel territorio dell'Unione Europea al momento della morte sia titolare di beni immobili situati in uno Stato membro, la giurisdizione degli organi giurisdizionali di tale Stato si fonda esclusivamente sull'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento e si estende unicamente ai beni ereditari ivi ubicati, non potendo applicarsi il criterio generale di competenza basato sulla residenza abituale del defunto di cui all'art. 4. La legge applicabile alla successione è determinata secondo il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento, con definitivo abbandono del criterio di collegamento fondato sulla nazionalità previsto dall'art. 46 della legge n. 218/1995, realizzandosi così la convergenza tra forum e ius auspiciata dal legislatore europeo. L'espressa professio iuris contenuta in disposizione testamentaria a favore della legge nazionale del de cuius, resa in conformità all'art. 22 del Regolamento, esclude l'operatività del rinvio di cui all'art. 34, paragrafo 2, impedendo la scissione della successione in due masse distinte soggette a differenti discipline sostanziali, anche quando la legge nazionale straniera adotti un approccio scissionista che distingue tra beni mobili e immobili applicando rispettivamente la lex domicilii e la lex rei sitae. La validità della scelta di legge effettuata anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento è garantita dalla disciplina transitoria dell'art. 83, purché soddisfi le condizioni del capo III o risulti valida secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta. Nell'interpretazione della professio iuris testamentaria si applicano i principi generali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1367 del codice civile, dovendo il giudice accertare l'effettiva volontà del testatore attraverso la valutazione congiunta dell'elemento letterale e logico, privilegiando nel dubbio le interpretazioni che attribuiscono efficacia alle disposizioni secondo il principio di conservazione. La disciplina sostanziale italiana a tutela dei legittimari non trova applicazione quando la successione sia regolata da legge straniera che non contempli forme di successione necessaria, non potendo tale disciplina considerarsi norma di applicazione necessaria dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012, né rientrando tra le norme di ordine pubblico di cui all'art. 16 della legge n. 218/1995, con conseguente impossibilità per i legittimari pretermessi di esperire le azioni di riduzione previste dall'ordinamento italiano.

CASI

Cittadino italiano con residenza abituale in uno stato membro
successione regolata da testamento redatto all'estero legittimari
italiani

Cittadino straniero con testamento redatto all'estero e beni in italia

Cittadino straniero con beni in italia testamento redatto in lingua
straniera

Cittadino straniero regolamento delle successioni e interferenze con
regolamento regimi patrimoniali



IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO (ARTICOLI DA 62 A 73)

autorità competente al rilascio art. 3:
"qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia"

ART. 32
L.30/10/2014
N. 161
LEGGE
EUROPEA
2013-BIS

Il certificato successorio europeo di cui agli artt. 62 e ss. Del regolamento è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un Notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.

LA NATURA GIURIDICA DEL CERTIFICATO

Il contenuto del CSE è fissato dagli artt. 67 e 68 Reg., i quali rendono utilizzabile allo scopo esclusivamente il modulo di cui all'allegato 5 del "Regolamento di esecuzione (UE) numero 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014" in G.U. dell'Unione Europea del 16/12/2014

Interpretazione agenzia delle entrate è un atto pubblico dato che è definito tale ai fini della pubblicità immobiliare quindi va registrato.



TEORIA PREFERIBILE (MARCOZ — BARONE)

Atto sui generis, con caratteristiche ed effetti propri ed indipendenti, che può anche essere definito come “atto pubblico europeo” e che viene rilasciato da un’autorità in base alle specifiche norme del Regolamento e del relativo Regolamento di esecuzione; tale compito, nel nostro Paese, è stato quindi affidato ai Notai, in considerazione delle loro competenze in materia e delle funzioni abitualmente e storicamente svolte.

QUAL È LO STATO COMPETENTE A RILASCIARLO? ART. 64

art. 4: lo Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale;

art. 7: lo Stato la cui legge è stata scelta da parte del defunto;

art. 10 (competenza sussidiaria, par. 1): se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano i beni ereditari sono competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:

a) si tratti dello Stato di cittadinanza del defunto, o in mancanza;

b) si tratti dello Stato di precedente residenza abituale, purché non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento;

art. 11: è il caso del forum necessitatis.

QUANDO NOTAIO ITALIANO?

la previsione del Regolamento mira a far sì che l'autorità di rilascio applichi, nella stragrande maggioranza dei casi, **la propria legge**.

cittadini italiani, abitualmente residenti in Italia, nella quale sono compresi beni o diritti situati in territorio di un altro Stato membro

cittadini stranieri che, essendo abitualmente residenti in Italia, muoiono lasciando eredi, beni o diritti nel paese di origine in cui si applica il Regolamento

cittadino italiano abitualmente residente all'estero, che ha scelto la legge italiana quale legge regolatrice della successione

tutte ipotesi in cui saremo chiamati ad applicare la legge italiana.

QUANDO SI PUÒ CHIEDERE IL CSE?

L'art. 62: par. 1 il CSE è istituito per essere utilizzato in un altro Stato membro; una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, produce i suoi effetti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.

Es: l'erede di un italiano abitualmente residente in Italia può chiederlo se dimostra che ha la necessità di rivolgersi ad altro Stato membro per accertare se il defunto aveva beni o diritti in tale Stato, perciò anche solo per chiedere informazioni

LIMITE: l'erede di un italiano abitualmente residente in Italia non può chiederlo se il de cuius aveva solo beni o diritti in Italia



CHI È LEGITTIMATO A RICHIEDERLO?

Eredi;

legatari che vantano diritti sulla successione;

esecutori testamentari;

amministratori (quali il curatore dell'eredità
giacente o il chiamato all'eredità che
intende esercitare i poteri di cui all'art. 460
c.c.)

NO: i creditori del de cuius né altri soggetti
titolari di rapporti contrattuali (quali istituto
di credito, assicurazioni, datori di lavoro,
ecc.)



FINALITÀ DEL CSE

Per dimostrare:

- a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
- b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
- c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

SOLO IL CSE HA DEGLI OBBLIGHI ANCHE PUBBLICITAR I REGISTRO CSE NOTARIATO

A carico dell'autorità di rilascio è previsto l'obbligo di informare gli altri beneficiari (diretti e immediati, non i chiamati in subordine) già al momento della richiesta, per consentire agli stessi di fornire informazioni rilevanti o di contestare alcuni elementi di cui è richiesta la certificazione, impedendo il rilascio del certificato e quindi la circolazione di un documento che attesti informazioni non veritiere o comunque contestate.

Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso per permettere la comunicazione ai beneficiari

è consentito all'autorità il ricorso ad annunci pubblici, che saranno effettuati con le modalità ritenute più opportune ed idonee per realizzare lo scopo informativo e che quindi in concreto potranno essere diverse a seconda dei casi (Marcoz: sarebbe auspicabile, in Italia, la realizzazione di un sito web avente caratteristiche di ufficialità).

LA CONSERVAZIONE E IL RILASCIO DELLE COPIE AUTENTICHE ART. 70 DIVERSO DA ALTRI CERTIFICATI



il Notaio è l'unico soggetto autorizzato al rilascio delle copie autentiche del certificato (art. 67 L.Not. e art. 70 Reg.), con le seguenti particolarità previste dalla normativa comunitaria:



le copie autentiche possono essere rilasciate al richiedente o a chiunque dimostri di avervi interesse (quindi anche creditori de cuius, istituti di credito etc.)

- l'autorità deve tenere un apposito elenco delle persone cui sono state rilasciate le copie (senza particolari ulteriori formalità), al fine di consentire di informarle in caso di rettifiche, modifiche, revoche o di sospensione degli effetti;



(elenco previsto dalla normativa comunitaria, che andrà quindi tenuto da ogni Notaio; è auspicabile anche in questo caso che lo stesso venga predisposto in modo informatico: Marcoz)

EFFETTI DEL CSE

il CSE produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri soggetti alla sua applicazione (con esclusione quindi di Regno Unito, Irlanda e Danimarca) senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento:

non occorre quindi alcuna procedura di riconoscimento degli effetti né alcuna forma di legalizzazione.

Tali effetti consistono nella presunzione:

che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile e che quindi eredi, legatari, esecutori o amministratori possiedano la qualità certificata e/o siano titolari dei diritti e dei doveri oggetto di certificazione.

Il CSE agisce sul piano delle prove, facendo presumere che chi è indicato come titolare di diritti o poteri lo sia realmente.



LEGITTIMAZIONE

chi, agendo sulla base delle informazioni certificate, esegua pagamenti o consegna beni ad una persona indicata come legittimata dal certificato è considerato aver agito correttamente, salvo che si provi che era a conoscenza della falsità di quanto attestato o lo ignorasse per colpa grave;

chi acquista un bene da chi risulta legittimato a disporne dal certificato si presume aver acquistato dal soggetto titolare, salva anche in questo caso la prova della sua malafede.



par. 5 dell'art. 69: "Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)



Tale norma stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento:



k) la natura dei diritti reali;



l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

PROBLEMA INTERPRETATIVO

BENI IN ITALIA E TRASCRIZIONE CON CSE



le regole relative alla trascrizione (o iscrizione) nei registri pubblici rimangono di competenza esclusiva dei diritti interni, i quali ne disciplinano modalità, requisiti ed effetti, pur essendo possibile che il CSE costituisca, ove abbia nel caso concreto le caratteristiche previste dalla legge nazionale, un documento per tale trascrizione.



Tesi di F. PADOVINI: art. 2648 c.c.: è possibile ritenere che la norma in esame consenta la trascrizione dell'acquisto a titolo di eredità o legato direttamente utilizzando il certificato, che sostituisce i titoli previsti dal codice civile, eventualmente attraverso la procedura del deposito di cui all'art. 106, n. 4, L.Not. nel caso di certificato proveniente dall'estero.

IL CASO

Decesso del signor ManKhopf in data 29 Agosto 2015 (il regolamento 650/2012 ex art.84 comma 2 è già in vigore)

Il de cuius è di nazionalità tedesca : i coniugi hanno uguale cittadinanza e non hanno convenzioni matrimoniali.

Residenza abituale Berlino (Germania) .

Successione si è aperta ex lege.

Eredi : un solo figlio ed il coniuge tutti di nazionalità tedesca

Regime patrimoniale coniugale legale: comunione degli incrementi patrimoniali in costanza di matrimonio.

No contratti matrimoniali

Peculiarità: Nel relictum c è diritto di proprietà del 50% di un immobile in Svezia

- Per questa ragione la signora Mahnkopf chiede un certificato successorio Europeo. (Art.69 par 5)

LE QUOTE

Tribunale circoscrizionale Tedesco redige e rilascia un certificato successorio nazionale applicando le norme vigenti secondo il diritto nazionale del defunto al tempo del decesso al fine di stabilire le quote di spettanza:

L'articolo 1371, paragrafo 1, del «BGB» dispone quanto segue:

«Qualora il regime patrimoniale tra i coniugi termini **a seguito del decesso** di uno di essi, il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio avviene mediante l'aumento, nella misura di un quarto dell'eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite; a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento patrimoniale nel singolo caso».

L'art.1931 del BGB dispone che al coniuge superstite del defunto che succede a quest'ultimo, quale erede legittimo, spetta la **misura di un quarto** dell'eredità in caso di concorso con parenti della prima categoria di successibili, e nella misura della metà dell'eredità in caso di concorso con parenti della seconda categoria di successibili o con i nonni. Se con i nonni concorrono eventuali discendenti di nonni, il coniuge riceve anche, sull'altra metà dell'eredità, la quota che spetterebbe ai discendenti ai sensi dell'articolo 1926.

CSE

La vedova chiede al notaio di redigere un certificato successorio europeo dal quale risulta secondo quanto sopra richiamato che moglie e figlio sono coeredi per successione apertasi in forza di legge ciascuno per la quota di un mezzo, avendo applicato la norma del codice civile tedesco, in luogo di un quarto (moglie) tre quarti (figlio).

!!Modifica delle quote di legge (un quarto/tre quarti) in virtù di una norma dettata in ambito differente!!

Il certificato viene trasmesso al Tribunale Circoscrizionale competente in Svezia ai fini della trascrizione nei registri immobiliari svedesi

Il giudice svedese respinge la domanda di certificato successorio perché la norma che ha portato all'attribuzione di un quarto in più al coniuge attiene, secondo tale giudice, al regime patrimoniale tra coniugi e non all'ambito di applicazione del regolamento 650 /2012

CORTE DI GIUSTIZIA SEZIONE SECONDA, CAUSA C-558/16 1° MARZO 2018

Ai sensi dell'articolo 69 par 1 del regolamento n. 650/2012 il certificato successorio europeo produce effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che si presuma che la persona indicata in esso come legatario possieda la qualità e i diritti enunciati in tale certificato senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso (sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755, punto 60).

PERTANTO

**RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UNA
DISPOSIZIONE NAZIONALE CHE PREVEDA IN CASO DI DECESSO DI
UNO DEI CONIUGI LA MAGGIORAZIONE DELLA QUOTA
FORFETTARIA**

Corte di Giustizia sezione seconda, Causa C-558/16 1° marzo 2018